

10774 13 REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto: incremento
occupazionale -
-credito d'imposta ex l.
n. 449 del 1997 -
trasformazione in
rapporti di lavoro
a tempo indeterminato

Sezione Quinta Tributaria

Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati

R.G.N. 2094/08
Cron. 10774
Rep.
Ud. 14.3.2013

Dott. Biagio Virgilio
Dott. Antonio Greco
Dott. Mario Cigna
Dott. Massimo Ferro
Dott. Giulia Iofrida

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere relatore
Consigliere

Ha pronunciato la seguente

950
/13

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappr. e dif. dall'Avvocatura
Generale dello Stato, elett. dom. nei relativi uffici, in Roma, via dei Portoghesi n.12,

-ricorrente -

Contro

o s.r.l., in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall'avv. Giancarlo Mattei, elett.
dom. presso il relativo studio in Roma, via Orazio n.31, come da procura Notaio
S.Lazzara di Catania rep. N. 104436 all. a comparsa con nomina di nuovo difensore

-controricorrente-

per la cassazione della sentenza Comm. Tribut. Regionale di Palermo, sez. distaccata di Catania 28.11.2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 14 marzo 2013 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;

uditi l'avvocato dello Stato Giancarlo Caselli per la ricorrente e l'avvocato Giancarlo Mattei per la controricorrente;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso per rigetto del ricorso.

IL PROCESSO

Agenzia delle Entrate impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Palermo, sezione distaccata di Catania, 28.11.2006, che, in conferma della sentenza C.T.P. di Catania n. 355/06/2005, ebbe a respingere l'appello dell'Ufficio, ribadendo la non legittimità del recupero del credito d'imposta, previsto dall'art.4 legge n.449 del 1997 e fruito dal contribuente per l'anno 2000, in ragione dell'incremento occupazionale (per sette unità), dunque riconosciuto anche per l'ipotesi di trasformazione di singoli rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, ciò solo precludendo la mancata iscrizione degli stessi alle liste di collocamento.

Il provvedimento di recupero del credito d'imposta, per Euro 28.921,59, era stato disposto dal Centro operativo di Pescara il 27.12.2004 a seguito di processo verbale di constatazione del 26.11.2003 e si riferiva a 7 dipendenti già assunti a tempo determinato dal 8 settembre 1997 in forza alla s.r.l. ed a quella data iscritti nelle liste di collocamento ai sensi dell'art.9-bis della legge n.608 del 1996.

Concluse pertanto la C.T.R. che tali requisiti procedurali e sostanziali imponevano il rigetto dell'appello, anche sulla base del tenore di apposita circolare 18.9.1998, n.219/E ed alla luce del riscontro documentale effettuato dai giudici di primo grado, così ritenendo che il predetto dato iscrizionale fosse normativamente da esigere solo per i nuovi dipendenti.

Il ricorso è affidato ad un unico motivo.

I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione di legge, con riguardo all'art.4 della legge n.449 del 1997, in relazione all'art.360 n.3 cod.proc.civ., avendo la corte erroneamente applicato il regime concessivo del credito d'imposta senza che i lavoratori, già occupati nell'impresa dell'imprenditore, potessero realizzare il requisito della iscrizione previa, cioè *ab initio*, nelle liste di collocamento o di mobilità o di fruizione della cassa integrazione guadagni nei territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE 2052/1988. Nessuna sanatoria, ad avviso della ricorrente, poteva

dunque rinvenirsi a seguito della trasformazione del rapporto di lavoro, anche alla luce della esigenza di interpretazione restrittiva della legge stessa, quale istitutiva di agevolazioni.

1. Il *motivo* è *infondato*. Invero la disciplina delle agevolazioni per investimenti in nuova occupazione, posta con l'art.4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, prevede la concessione di apposito credito d'imposta per 10 milioni Lit e 8 milioni Lit rispettivamente "per il primo nuovo dipendente" e "per ciascuno dei successivi" (comma 1) vincolando il beneficio alle piccole e medie imprese definite con D.M. Industria 18 settembre 1997 che avessero assunto, dal 1 ottobre 1997 al 31 dicembre 2000, "nuovi dipendenti" e con operatività nei territori di cui all'Obiettivo 1 del Regolamento CEE 2052/1988. Le condizioni dell'agevolazione sono state poi specificate, al comma 5 del medesimo art.4, ponendosi l'esigenza che: l'impresa, anche di nuova costituzione, "realizzi un incremento del numero di dipendenti a tempo pieno e indeterminato" (lettera a); i nuovi dipendenti "siano iscritti nelle liste di collocamento o di mobilità oppure fruiscono della cassa integrazione guadagni nei territori" di cui al citato Obiettivo 1 (lettera e); i contratti di lavoro siano a tempo indeterminato (lettera f). In realtà, lo stesso art.4, comma 8, introdusse una deroga al requisito delle nuove assunzioni a tempo indeterminato, fissando – e sia pur in una misura ridotta – la spettanza del credito d'imposta altresì per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo pieno con scadenza almeno triennale (riduzione del 50%) ovvero a tempo parziale e indeterminato (riduzione proporzionale alle ore del contratto nazionale e fino a 5 dipendenti). A sua volta, la Circolare Ministero delle Finanze 18 settembre 1998, n.219/E – emanata ai sensi dell'art.4 comma 6 l. n.449/1997 – riconobbe che la base occupazionale necessaria a determinare l'incremento, per le imprese già costituite al 30 settembre 1997 (com'è nella specie), era identificabile con il numero dei dipendenti che a quella data fossero assunti a tempo pieno e indeterminato (art.7.1.), così concludendo che un'eventuale trasformazione nel periodo 1.10.1997-31.12.2000 di contratti già esistenti ma a tempo pieno o parziale e determinato, ancorchè inferiore al triennio o a tempo parziale e indeterminato in nuovi contratti a tempo pieno ed indeterminato avrebbe integrato l'incremento occupazionale significativo per la legge n.449, cioè tale da consentire la fruizione del credito d'imposta. Parimenti, anche la trasformazione nel periodo in contratti di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di precedenti contratti aventi titolo, come visto, per l'agevolazione parziale avrebbe permesso di fruire della seconda parte del beneficio stesso, dopo averne goduto l'impresa una prima volta per tali contratti parziali o determinati e nuovi, nel senso appena visto.

2. Tale premessa consente di affermare che già il requisito della novità del rapporto di lavoro non deve essere inteso in senso assoluto, avendo comunque l'art.4 l. 449/1997 conferito rilievo strategico al valore incrementativo dell'occupazione, come assorbente titolo per fruire del credito d'imposta, e dunque sia all'assunzione di nuovi dipendenti a tempo indeterminato (comma 5, lettera f), sia alle assunzioni a tempo pieno-triennale ovvero anche parziale-indeterminato (comma 8), riconoscendo poi (nella citata Circolare) identica condizione di applicabilità dell'agevolazione ad ogni

conversione stabilizzatrice del rapporto di lavoro, come per le trasformazioni in contratti di lavoro a tempo indeterminato da preesistenti al 30.9.1997 e a tempo pieno o parziale ma determinato ovvero, come visto, da analoghi ai precedenti ma posteriori al 30.9.1997. Tali ultime previsioni di per sé fanno riferimento ad un'agevolazione concessa su contratti di lavoro preesistenti in capo all'impresa e che si trasformano in contratti di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, con riguardo agli stessi lavoratori. Il che impone di considerare la stessa Circolare 219/E del 1998 o meramente ricognitiva di un'interpretazione già insita nell'art. 4 legge n.449/1997 e con portata generale oppure gravemente alterativa delle stesse procedure di controllo che ne giustificarono l'emanazione, dato che avrebbe operato in modo corretto con riguardo ai lavoratori a tempo indeterminato già assunti nel periodo 1997/2000 ma a tempo parziale o determinato ed invece in modo errato, con affidamento mal riposto su ipotesi espressa, quanto ai medesimi lavoratori trasformati a tempo indeterminato ma assunti prima del 30.9.1997. La questione non ha trovato espressa configurazione provvedimento diretta, avendo affrontato questa Corte il diverso profilo della decorrenza della spettanza dell'agevolazione, fissata in caso di trasformazione del rapporto in indeterminato solo da tale modifica, e dunque negando pregio alla tesi per la quale varrebbe il diverso criterio della unitarietà del medesimo rapporto, con la conseguenza – perciò rigettata – di retrodatazione dal suo inizio anche del beneficio in esame (così Cass. n.6232/2013).

3. Ritiene ora il Collegio che il requisito di cui all'art.4, comma 5, lettera e) l. n.449/1997 della iscrizione alle liste di collocamento o mobilità o CIG vada piuttosto inteso, in senso stretto, come unicamente afferente ai soli “nuovi dipendenti”, senza pertanto operare quale condizione generale di ogni rapporto di lavoro sensibile alla *benefit zone* ed invece solo indicando le condizioni di *status* amministrativo dei prestatori da conteggiare, ai fini dell'incremento occupazionale, allorché per la prima volta assunti alle dipendenze dell'impresa interessata all'agevolazione in esame. Vale infatti, per ogni altro lavoratore, il dato prevalente e di per sé decisivo della trasformazione del rapporto di lavoro in fattispecie a tempo indeterminato, così dovendo il credito d'imposta avvantaggiare l'impresa che, operando tale stabilizzazione, abbia realizzato l'obiettivo della l. n.449/1997, già individuato nell'esigenza di politica economica dell'incremento del numero dei dipendenti a tempo pieno. Ne consegue la illegittimità della revoca del credito d'imposta fondata, come nella fattispecie, sull'omesso rinvenimento della previa iscrizione alle liste di collocamento dei dipendenti poi trasformati in assunti a tempo indeterminato, trattandosi di requisito non necessario ed incompatibile con la preesistenza in capo agli stessi di altro rapporto di lavoro a tempo determinato, benché sorto prima dell'entrata in vigore della l. n.449 del 1997.

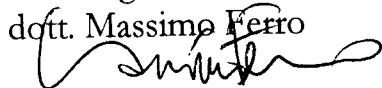
4. Il ricorso va pertanto respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, liquidate secondo le regole della soccombenza e come da dispositivo, ai sensi dei parametri del D.M. 20 luglio 2012, n.140

P.Q.M.

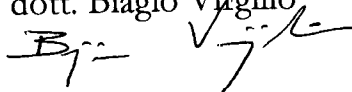
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese del procedimento, liquidate in Euro 7.000, oltre ad Euro 200 per rimborsi ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 marzo 2013.

il consigliere estensore
dott. Massimo Ferro



il Presidente
dott. Biagio Virgilio



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL - 8 MAG 2013



Il Funzionario Giudiziario
Marcello PARAGONA

Il Funzionario Giudiziario
Marcello Paragona